



CORO LAVAREDO padova

diretto da Luigi Zampieri

Statuto

Art. 1 - E' costituita, con sede legale in Rubano (PD) Via Genova 12, l'Associazione socio-culturale denominata "CORO LAVAREDO PADOVA", ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile.

Il 'CORO LAVAREDO' è una associazione apolitica, con partecipazione libera e volontaria, che opera nel campo ricreativo, artistico, di ricerca e culturale per l'apprendimento del canto corale polifonico in tutte le sue forme e la divulgazione dello stesso con concerti ed altri strumenti che, anche indirettamente, rendano possibile il raggiungimento del medesimo obiettivo.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Per quanto riguarda i criteri per l'ammissibilità al 'CORO LAVAREDO', vedasi Art. 10.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o rivalutata.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 2 - Il 'CORO LAVAREDO' non ha fini di lucro e non può accettare proposta alcuna che possa implicare condizionamenti economici, politici, religiosi.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall' Associazione o da contribuzioni volontarie.

Il 'CORO' si impegna ad effettuare almeno un concerto all'anno, a titolo assolutamente gratuito, per gli ospiti di Istituti di assistenza o beneficenza "senza scopo di lucro", o di eseguire almeno un concerto, il cui ricavato, al netto delle spese, sia devoluto in beneficenza.

Art. 3 - La direzione artistico-musicale è compito esclusivo del Maestro; a lui competono tutte le decisioni relative al primo obiettivo essenziale, individuato nell'apprendimento del canto corale, ed alcune relative al secondo: la divulgazione dello stesso.

Art. 4 - Organi del "CORO" sono: l'Assemblea generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 5 - L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibererà validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Non è ammesso, in alcun caso, il voto per delega.

L'assemblea straordinaria può essere richiesta da un minimo di un terzo dei componenti l'associazione. E' validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o in luogo idoneo per essere alla conoscenza di tutti gli associati. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione, sfiducia al Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti con potere di voto.

Sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria, per decisioni che implicino rilevante impegno finanziario, in relazione alle disponibilità del 'CORO', è richiesta la maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo è composto di sei membri, di cui cinque eletti dall'Assemblea; il Direttore artistico-musicale (Maestro) è il sesto membro di diritto. Il Consiglio resta in carica per anni 1 (uno). In caso di cessazione (per qualsiasi ragione) dalla carica di un componente il Consiglio, subentra il primo dei non eletti. In caso di cessazione (per qualsiasi ragione) dalla carica (e dal Consiglio) del Presidente, l'assemblea elegge un nuovo Presidente tra i membri del Consiglio, il cui numero viene prima ripristinato mediante assunzione del primo tra i non eletti. In caso di semplici dimissioni del Presidente, l'Assemblea elegge un nuovo Presidente tra gli altri membri del Consiglio.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo deve vagliare ogni proposta che comunque pervenga al 'CORO' e deciderne l'ammissibilità sulla base del mandato dell'Assemblea e dei limiti posti dallo Statuto, accertarne la realizzazione concreta per disponibilità dei coristi e funzionalità del luogo in cui si deve tenere un concerto, promuoverne l'esecuzione.

Deve inoltre redigere annualmente un rendiconto, secondo le disposizioni statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei suoi componenti; tuttavia il maestro ha facoltà di porre veto insindacabile nelle materie di sua esclusiva pertinenza quali: la valutazione della preparazione artistica del coro nell'affrontare gli impegni assunti (manifestazioni canore o similari), la scelta dei brani da presentare, la preparazione dei singoli elementi del coro e tutte le scelte di natura tecnico-artistica

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea sceglie, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 7 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

Il Presidente rappresenta il 'CORO' in tutti i suoi rapporti esterni.

Convoca l'Assemblea, oltre che nel caso previsto dallo Statuto, quando ne facciano richiesta tre membri del Direttivo o un terzo dei componenti del 'CORO'.

Cura la preparazione dell'Ordine del giorno, assicura il regolare e ordinato funzionamento dell'Assemblea; si incarica, anche indirettamente, che di tutte le decisioni rimanga sintetica traccia scritta. .

Art.8 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.9 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, richiesta da almeno 4/5 dei soci: tale delibera deve avvenire con l'approvazione di almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.10 - L'ammissione di nuovo partecipante avviene previa domanda anche formulata in forma non scritta e si basa esclusivamente sulla idoneità musicale del candidato deliberata in maniera insindacabile dal maestro

Condizione necessaria all'inserimento nella compagine sociale è l'integrale accettazione dello Statuto del 'CORO LAVAREDO'.

E' facoltà insindacabile del Maestro decidere la durata del periodo necessario al fine che il candidato possa essere immesso a tutti gli effetti nell'organico del Coro nonché il suo posizionamento all'interno dello stesso o eventuali spostamenti.

L'esonero di un corista dalla partecipazione ad uno o più impegni del Coro, qualora la sua presenza possa essere motivo di squilibri armonici, è legato alla frequentazione delle prove precedenti con particolare rilievo alla prova immediatamente precedente al concerto. E' onere del corista assente di effettuare la richiesta al maestro se la sua presenza è ugualmente opportuna e se deve osservare particolari cautele. La presenza all'ultima prova non vale titolo di partecipazione al concerto nel caso di numerose assenze precedenti.

Art.11 - Per una esecuzione musicale accettabile e comunque orientata verso un costante miglioramento tecnico-musicale si stabilisce in tutto l'anno la durata delle prove, con l'eccezione del periodo di ferie concordato.

Le prove saranno in linea di massima in numero di due per settimana.

Art. 12 - Non è ammissibile dimissione dal "Coro Lavaredo" che pregiudichi gli impegni, ancorché generici, assunti dall'Assemblea all'apertura dell'anno, salvo caso di forza maggiore. Anche se assente, un corista che chiede di uscire dall'Associazione, si considera dimissionario dall'apertura dell'anno successivo e, comunque, rispettati gli impegni esterni del Coro già assunti al momento della comunicazione e vincolanti per tutti.

Art. 13 – Per ogni argomento non esplicitamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente.

Rubano 14 dicembre 2009

il Presidente
Pierluigi Galeazzo

